


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio
del Comune dal 06.07.09 al 21/07/09
con
senza opposizioni.



COMUNE DI SAMATZAI
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO COMUNALE
DI INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI
PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE

- Approvato con delibera C.C. n° 21 del 30.06.2009

IL SINDACO
(Alberto PILLONI)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Giovanna Paola MASCIA)

**Comune di Samatzai
Provincia di Cagliari**

**REGOLAMENTO di individuazione dei criteri comunali di programmazione per il
rilascio di autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

**Articolo 1
Normativa di riferimento**

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge Regionale 18 maggio 2006 n° 5 Titolo III, come modificata dalla Legge Regionale 6 dicembre 2006 n° 17 ;
- dalla Deliberazione della Giunta della Regione autonoma della Sardegna 28 dicembre 2006 n° 54/3 e relativo allegato ;
- dalla Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).
- dalla Delibera dell'11 aprile 2008, n. 22/1 "Circolare applicativa dell'art. 1, commi 16 – 32 della L.R. 5.3.2008, n. 3. Sportello unico delle attività produttive (SUAP): Semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi. Dettaglio Delibera n. 22/1 del 2008;
- dal Testo Unico delle leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 e successive modificazioni, per quanto espressamente richiamato dalla legge regionale n° 5/2006 e per quanto non da essa disciplinato, purchè comunque non in contrasto con la medesima legge n° 5/2006;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 18 maggio 2006 n° 5 ;

**Articolo 2
Validità del Regolamento**

Il presente Regolamento ed i relativi criteri di programmazione, deliberati dal Consiglio comunale, potranno essere modificati in qualunque momento con la medesima procedura prevista per l'approvazione sentite le associazioni dei consumatori e commercianti, nonché in relazione all'interesse dei consumatori ed all'efficienza delle attività di somministrazione , allo scopo di adeguare i criteri stessi alle mutate situazioni contingenti.

**Articolo 3
Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano, relativamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per il rilascio delle seguenti autorizzazioni :

- 1) l'apertura a carattere permanente ed a carattere stagionale in sede fissa

- 2) il trasferimento di sede
- 3) l'ampliamento della sede
- 4) il subingresso nella titolarità
- 5) la somministrazione effettuata negli spacci interni

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le seguenti attività :

- a) esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, stabilimenti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché la somministrazione di alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente rispetto all'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata ; l'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento; non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- b) esercizi di somministrazione non aperti al pubblico, come individuati dall'art. 24 della legge regionale n° 5/2006, le cui attività sono destinate ad una cerchia delimitata ed individuabile di persone ;
- c) le attività di somministrazione svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza o sostegno;
- d) le attività di somministrazione di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- e) le attività di somministrazione di cui alla Legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo), e alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60), limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti.

In riferimento alla lettera a) del presente articolo si precisa che l'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento ; non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia effettuata nell'esercizio di somministrazione .

Articolo 4

Procedimento per l'apertura , trasferimento ed ampliamento di un pubblico esercizio

L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione sono soggetti alla presentazione della dichiarazione unica autocertificativa (DUAAP) di cui alla Delibera dell'11 aprile 2008, n. 22/1 .

La DUAAP finalizzata all'apertura o al trasferimento o all'ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande , deve essere presentata dall'imprenditore o da un suo incaricato allo Sportello Unico comunale (SUAP).

Il SUAP entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda correttamente compilata trasmette per via telematica alle amministrazioni coinvolte nel procedimento la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata.

Il SUAP, d'ufficio o su richiesta delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, può entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione richiedere all'imprenditore opportune integrazioni.

Nella dichiarazione devono essere indicati :

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articolo 2 della Legge regionale n. 5 del 2006;
- c) ubicazione dell'esercizio;

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà avvenire, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, alla presenza del dipendente addetto o in alternativa allegando alla domanda copia di un documento di identità del richiedente .

Art. 5

Allegati alla dichiarazione unica autocertificativa

Alla DUAAP per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento delle attività di somministrazione devono essere allegati :

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Decreto Ministero dell'Interno n° 564/1992. Il servizio di Polizia municipale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) copia anche semplice del contratto di disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- d) certificato di prevenzione incendi , se richiesto per la tipologia di attività svolta, o copia della relativa istanza presentata direttamente dall'utente, o da inoltrare al Comando Provinciale VV.FF tramite lo Sportello Unico comunale unitamente a copia della Denuncia inizio attività ai sensi dell'art. 3 del DM 37/82 ;
- e) documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico;
- f) NOTIFICA ai fini igienico sanitari , ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE n° 852/2004, presentata direttamente dal richiedente , o da inoltrare alla competente Azienda Sanitaria Locale tramite lo Sportello Unico comunale ;
- g) autocertificazione comprovante il rispetto dei criteri e/o condizioni di esercizio stabiliti dal presente regolamento;

Tutti i documenti devono essere presentati, a pena di inammissibilità dell'istanza, anche digitalmente in una delle seguenti modalità:

1. presentazione allo sportello di un Cd-rom o DVD, non riscrivibili, recante sul supporto la firma autografa dell'interessato e del tecnico progettista e la data, apposte tramite scrittura indelebile.

L'interessato dovrà allegare, in tal caso, una dichiarazione in cui attesta la perfetta corrispondenza e identità fra i documenti cartacei e i documenti contenuti nel supporto digitale;

2. invio della documentazione firmata tramite firma digitale e trasmessa mediante posta elettronica certificata;
3. inserimento della documentazione firmata tramite firma digitale nel sito web regionale del SUAP.

I documenti digitali dovranno essere obbligatoriamente presentati in formato pdf, in scala conforme alla copia cartacea. Tutti gli elaborati grafici di progetto dovranno essere presentati in formato dwf ed eventualmente, in aggiunta, in formato dwg/dxf o compatibile.

E' ammessa la presentazione di non più di una copia cartacea dei soli elaborati di progetto per ognuno degli uffici o enti competenti per le verifiche istruttorie. Una copia cartacea dovrà essere vidimata dal SUAP e restituita all'interessato unitamente alla ricevuta di presentazione della dichiarazione autocertificativa, per tutti i casi di avvio immediato dell'intervento.

Fermo restando l'obbligo tassativo di inoltro di ogni documento per il tramite del SUAP, non è prevista la vidimazione degli elaborati progettuali da parte degli uffici istruttori, valendo a tal fine a tutti gli effetti la sola vidimazione degli elaborati da parte del SUAP.

Articolo 5 bis Avvio dell'intervento produttivo

All'atto della presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAP effettua un controllo formale sulla corrispondenza tra la documentazione consegnata e quella indicata nella dichiarazione autocertificativa e, in particolare, sull'effettiva presenza di tutte le attestazioni di conformità e/o autocertificazioni dichiarate. Qualora il SUAP rilevi tale

corrispondenza, rilascia all'interessato la ricevuta ai sensi dell'art. 1, comma 22, della L.R. 3/2008 costituita da:

1. una copia conforme della dichiarazione autocertificativa opportunamente vidimata, contenente l'elenco esaustivo di tutti gli allegati;
2. una copia conforme opportunamente vidimata di ogni documento ed elaborato di progetto allegato alla dichiarazione stessa, da predisporre a cura dell'interessato. Tale documentazione, nel suo complesso, costituisce il titolo abilitativo sostitutivo del provvedimento autorizzatorio e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.

In caso di sostituzione di uno o più elaborati o documenti, dovranno essere restituiti al SUAP i corrispondenti documenti già vidimati, a pena di irricevibilità dei nuovi allegati. La ricevuta consente – decorsi 20 giorni dal suo rilascio – l'avvio dell'intervento richiesto.

Articolo 5 ter Interventi edilizi

Quando la dichiarazione autocertificativa riguarda attività che comportano interventi edilizi, essa deve essere corredata, a pena di irricevibilità, da tutti gli elaborati progettuali richiesti dai regolamenti edilizi, ivi compresi, quando necessari ai sensi della normativa vigente, i progetti degli impianti tecnologici da installare nell'edificio.

Decorsi 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, la ricevuta rilasciata dal SUAP, unitamente agli elaborati progettuali vidimati, equivale a tutti gli effetti al permesso di costruire o ad altro titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. 380/2001.

Non è necessario presentare la dichiarazione autocertificativa nei casi di attività edilizia libera :

- a) interventi di manutenzione ordinaria;
- b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Unitamente alla dichiarazione autocertificativa, a pena di irricevibilità dell'istanza, l'interessato dovrà presentare:

1. il calcolo degli oneri concessori previsti dalle vigenti norme, secondo la parametrizzazione in vigore nel Comune di riferimento, redatto dal tecnico progettista;
2. la ricevuta del versamento degli oneri stessi. Se il Comune ammette il pagamento rateale, dovrà essere allegata la copia del versamento della prima rata, con un prospetto analitico della rateizzazione stessa, secondo gli schemi e le modalità previste dal regolamento edilizio, sottoscritta dal tecnico progettista e dal richiedente.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le procedure di condono edilizio e di sanatoria.

Articolo 6

Tipologie e superfici dei pubblici esercizi

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono inseriti in un'unica tipologia, comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di più autorizzazioni per tipologie diverse, si identificano nell'unica tipologia di cui all'articolo 21 della legge regionale n° 5/2006.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nuovi o già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n° 5/2006, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.

Fermo restando l'obbligatorietà del possesso dell'agibilità per i locali sede dell'attività, non è stabilito alcun limite minimo né massimo di superficie degli stessi destinati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Articolo 7 Attività stagionali e temporanee

E' considerata attività di somministrazione svolta in forma stagionale, l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non superiori a centottanta giorni, per ciascun anno solare. L'attività stagionale di somministrazione si attiva mediante presentazione della dichiarazione DUAAP che costituisce titolo abilitativo per tutto il periodo in questione.

In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a presentazione della DUAAP. L'attività può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 2 della legge regionale n° 5/2006.

Nel caso in cui il richiedente non possieda direttamente tali requisiti è consentito che egli designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

L'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Il titolo autorizzatorio per le attività temporanee di somministrazione ha validità limitata alla durata della Manifestazione; le suddette non possono avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore a quindici giorni.

Le autorizzazioni temporanee non soggiacciono ai criteri di cui al successivo art. 10.

Articolo 8 Subingresso nell'attività e Cessazione definitiva

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può avvenire per atto tra vivi o per causa di morte; in entrambi i casi esso comporta la cessione del titolo autorizzatorio all'avente causa, purché sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 2 della legge regionale n° 5/2006.

L'effettivo trasferimento è comprovato dalla presentazione o dall'invio di:

- a) copia atto pubblico di trasferimento della proprietà o gestione ;
- b) scrittura privata regolarmente registrata ;

In caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale n° 5/2006 deve essere dimostrato entro dodici mesi dalla morte del titolare dell'attività.

Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività si effettua mediante comunicazione da inviarsi o presentarsi direttamente all'amministrazione comunale a cura del titolare dell'autorizzazione o del subentrante, o di entrambi . La comunicazione di subingresso non implica il rilascio da parte del Comune di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività .

La comunicazione di subingresso, con relativa prova dell'avvenuta presentazione o invio, , dovrà essere conservata dal subentrante assieme all'originaria autorizzazione , ed esibita a richiesta degli organi di polizia .

L'avvenuta comunicazione di subingresso, purchè completa della prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti soggettivi da parte del subentrante, consente la prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'esercizio senza soluzione di continuità .

E' fatto obbligo per il titolare che cessa a titolo definitivo l'attività di somministrazione di trasmettere al comune , entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando e/o riconsegnando l'originale autorizzazione a suo tempo rilasciata .

Articolo 9

Criteria comunali ed individuazione del territorio di riferimento

Al fine del presente Regolamento, il territorio comunale è considerato nella sua interezza e quindi in riferimento ad un'unica zona .

ZONA 1 – intero territorio comunale .

Articolo 10

Criteria di programmazione e Limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione poste nell'interesse generale

Tenuto conto di quanto dei criteri previsti dalla legge regionale n° 5/2006 e dalla DGR n° 54/3 del 28.12.2006, tenuto conto delle caratteristiche urbanistiche del comune, in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche del territorio, nell'interesse generale della collettività, ai fini soprattutto della situazione viabilistica e di ordine pubblico, si determina quanto segue :

Sono elencate nell'articolo 11 le zone del territorio comunale ove NON sono previste limitazioni all'apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione, così come NON sono previste zone all'interno delle quali sono stabilite limitazioni di distanza per l'apertura di un nuovo pubblico esercizio rispetto agli edifici di pregio artistico, storico e religioso .

Si dispone inoltre in ordine all'intero territorio comunale , quanto segue :

- in relazione all'intero territorio comunale, tenuto conto delle condizioni urbanistiche e di viabilità , allo scopo di incentivare al massimo la nascita di nuove attività di pubblico esercizio di somministrazione che possano costituire volano anche verso altre attività economiche tipiche e collegate , favorendo al tempo stesso anche la nascita di esercizi rivolti alle nuove tendenze alimentari legate alla modifica dei consumi familiari, si dispone che in esso nuove autorizzazioni e/o trasferimenti di pubblico esercizio potranno essere concesse liberamente senza alcun limite numerico o prescrizioni di altra natura , fatto salvo il rispetto dei requisiti urbanistici, edilizi ed igienico sanitari, nonché il rispetto dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercente .

Articolo 11

Divieti e Limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione

Non sono previsti limiti di distanza tra un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ed altro di analoga attività , indipendentemente dalla denominazione utilizzata dai medesimi .

ZONA	Natura della zona
A	di interesse STORICO e/o ARCHEOLOGICO
B	di interesse ARTISTISTICO e/o ARCHITETTONICO
C	di interesse AMBIENTALE

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione, sia nuovi che esistenti .

L' Orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi , sia nuovi che esistenti, potrà essere differenziato nella predetta Ordinanza del Sindaco, in base a differenti zone del territorio comunale , in base alla diversa natura della zona stessa ed al

suo particolare interesse , in base alla circostanza che i trattenimenti si svolgano all'interno o all'esterno del pubblico esercizio .

Articolo 12 Impatto acustico ed Ambientale

All'atto della presentazione della dichiarazione unica autocertificativa per lo svolgimento di attività di somministrazione permanente, stagionale, o per subingresso in attività esistente, deve essere dichiarata la piena conformità dell'intervento rispetto a tutte le norme applicabili anche in riferimento all'adeguamento dei locali alle norme di tutela dell'inquinamento acustico. Unitamente alla DUAAP è fatto obbligo per l'esercente di presentare specifica Previsione di Impatto Acustico a firma di Tecnico fonometrico abilitato redatta secondo le previsioni normative della legge n° 447/95 nonché secondo la normativa regionale di settore.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago e per le quali siano accertati fenomeni di inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, dovranno adeguare i locali secondo quanto previsto dal Piano di classificazione acustica Comunale.

Per quanto non previsto dal suddetto Piano si fa riferimento alla vigente normativa Regionale e Nazionale.

Articolo 13 Esercizi in sede fissa ed attività accessorie

Il titolo per l'esercizio delle attività in sede fissa di somministrazione di alimenti e bevande ha validità temporale indeterminata ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all'effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società.

E' comunque fatto obbligo per l'esercente di richiedere al Comune ed esporre nell'esercizio la Tabella dei Giochi proibiti vidimata dal comune ai sensi del DPR 28 maggio 2001 n° 311.

Il suddetto titolo abilitativo abilita inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento.

Pertanto devono considerarsi esclusi l'effettuazione di balli e/o danze, ed inoltre tali forme di trattenimento devono essere esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande , senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati per il trattenimento, senza il montaggio di impianti elettrici, luci o di alcun genere aggiuntivi rispetto agli impianti del locale, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità in alcuna forma del trattenimento medesimo.

In materia di sorvegliabilità dei locali è fatto integrale rinvio alle disposizioni del Decreto Ministero dell'interno n° 564 del 1992. Fatta salva la possibilità per l'amministrazione di procedere al controllo di quanto autocertificato in qualunque momento dell'attività mediante il competente servizio di polizia municipale, il sussistere dei requisiti di sorvegliabilità può essere autocertificato dal titolare dell'esercizio.

Articolo 14

Inefficacia della dichiarazione autocertificativa e Silenzio Assenso

Successivamente alla presentazione della DUAAP per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle suddette saranno comunicate dall'ufficio competente all'interessato e potranno essere regolarizzate o completate entro il termine di sette giorni dalla suddetta comunicazione.

L'inefficacia della dichiarazione unica autorizzatoria è comunicata all'interessato entro 20 giorni dalla data di presentazione della stessa ovvero dalla data riportata sulla ricevuta rilasciata dal SUAP.

Qualora entro il termine suddetto non si dia luogo a tale comunicazione di inefficacia, o il procedimento non sia comunque interrotto per altre cause motivate, la domanda deve ritenersi accolta sempreché la domanda risulti completa nelle attestazioni e nella documentazione prevista dalla legge regionale n° 5/2006, dalla DGR 28.12.2006 n° 54/3, nonché dal presente regolamento.

Con la eventuale comunicazione di non accoglimento, la pratica viene archiviata ed il procedimento deve intendersi concluso negativamente.

Articolo 15

Decadenza

Le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande di esercizi aperti al pubblico decadono:

- a) quando il titolare dell'esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni decorrenti dal ventesimo giorno del rilascio della ricevuta da parte del SUAP ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale n° 5/2006 ;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali ; in tal caso la comunicazione di inefficacia è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l'azienda e non venga comunicata, da parte del proprietario dell'azienda, la DUAAP per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare del titolo autorizzatorio non osservi i provvedimenti di sospensione del medesimo;
- f) quando in caso di subingresso non avvii l'attività nei termini previsti.

Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a) , c) e d) , devono intendersi le seguenti fattispecie:

1. caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;

2. Inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali
3. Inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
4. impedimenti dovuti a cause di forza maggiore nella presentazione/invio della notifica ai fini igienico sanitari alla competente Azienda Sanitaria Locale o comune;
5. Incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale;
6. lutti o gravi malattie dei diretti ascendenti o discendenti.

Articolo 16 Distributori automatici di alimenti e bevande

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, in locali esclusivamente adibiti a tale attività, è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti o non aperti al pubblico.

È fatto divieto di somministrazione bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi mediante distributori automatici .

Articolo 17 Orari dei pubblici esercizi di somministrazione

Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n° 5/2006 e della DGR n°54/3 del 28.12.2006 , gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco , anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale .

Articolo 18 Installazione di videogiochi nei pubblici esercizi

Il titolo legittimante l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge regionale n° 5/2006 abilita anche all'installazione e gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S R.D n° 773/1931 fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del R.D 18 giugno 1931, n. 773, così come modificate ed integrate dagli articoli 1 della Legge 6 ottobre 1995, n.425, nonché dell'art.37 e seguenti della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in particolare, per quanto concerne la distribuzione, la gestione e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché in materia di gioco d'azzardo.

Ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze DM 27.10.2003 è fatto obbligo per l'esercente di acquisire lo specifico Nulla Osta tecnico di esercizio rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato .

E' VIETATA l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi :

- a) in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS R.D n° 773/1931 (escluso le sale bingo)

- b) nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

E' POSSIBILE l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi e con i seguenti limiti:

- a) Bar ed esercizi similari: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- b) Ristoranti ed esercizi similari: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);
- c) Stabilimenti balneari ed esercizi similari : 1 ogni 1000 mq. (max 2 fino a 2500 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2500 mq fino ad un numero massimo di 4);
- d) Alberghi ed esercizi similari : 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 camere fino ad un numero massimo di 6);
- e) Sala pubblica da gioco: n. 1 ogni 10 mq. (il numero complessivo non deve superare il numero dei giochi delle altre tipologie).
- f) Agenzia di raccolta scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del tulps : 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- g) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di bevande: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- h) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti : 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);
- i) Esercizi commerciali o pubblici, o nelle aree aperte al pubblico : in attesa di specifiche disposizioni ministeriali ,non essendo prevista tale tipologia nel DM 27.10.2003, è consentita l'installazione esclusivamente di n° 1 gioco indipendentemente dalla dimensione dei locali .

E' altresì consentito nei suddetti esercizi provvedere all'installazione di videogiochi di cui al comma 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S.

Articolo 19 Requisiti di Sorvegliabilità dei pubblici esercizi

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale in qualunque momento dell'attività ; in sede di presentazione del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della documentazione allegata, dalle planimetrie relative allo stato di fatto o al

progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali la cui sussistenza potrà essere autocertificata .

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività dovrà comunque essere garantita la sorvegliabilità dei locali di pubblico esercizio ove si effettua la somministrazione.

Articolo 20

Attività di somministrazione in Aree di Servizio Distribuzione Carburanti su strada urbana

E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane , in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima . L'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita DUAAP di cui alla Delibera dell'11 aprile 2008, n. 22/1, attestante i requisiti di cui al presente articolo.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1. dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante ;
2. NON potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio;
3. potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto, o dal gestore dell'impianto medesimo o da suo familiare o parente/affine entro il 3° grado; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2006;
4. dovrà essere esercitata previa presentazione della notifica ai fini igienico sanitari ai sensi dell'articolo 6 del regolamento CE n°852/2004 alla competente ASL o Comune;
5. il locale sede dell'attività dovrà rispettare le norme edilizie ed urbanistiche previste dai vigenti strumenti comunali .

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564, e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.

Articolo 21

Casi di fallimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito del titolo autorizzatorio presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza;

Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la decadenza del titolo stesso.

Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.

Ai termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

Durante il periodo di deposito il titolo autorizzatorio è sospeso fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Articolo 22 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.